

Ricorrente all'Ingegn. G. P. P. P.  
Uteriore del contributo assicurativo



**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

23477-2018

Oggetto

Risarcimento danno alla persona - danno estetico - spese di lite

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Rel. Consigliere - R.G.N. 11721/2017
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere - Cron. 23477
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - Rep. C.1.

Ud. 04/07/2018

ha pronunciato la seguente

CC

**ORDINANZA**

sul ricorso 11721-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio  
 dell'avvocato (omissis) , rappresentata e difesa  
 dall'avvocato (omissis) giusta procura in  
 calce al ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2018 (omissis) , (omissis) SPA ;

1977 - **intimate** -

avverso la sentenza n. 1809/2016 della CORTE  
 D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2016;  
 udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 04/07/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA FIECCONI;

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'F' or a similar character, located on the right side of the page.

**RILEVATO IN FATTO**

1. Con ricorso notificato il 22 aprile 2017 (omissis) impugnava la sentenza numero 1809-2016 della Corte d'appello di Roma che aveva parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina in relazione a una richiesta di risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale occorso il giorno 13/12/2002, all'età di 14 anni, determinato dalla fuori uscita dalla strada di una vettura condotta da (omissis) , sulla quale la ricorrente era trasportata, di cui la conducente era responsabile.
2. Il Giudice dell'appello, nel riformare la sentenza, rideterminava in aumento la percentuale di invalidità permanente nella misura del 12%, come suggerito dal c.t. di parte e provvedeva a personalizzare il danno aumentando il danno biologico accertato nella misura pari al 47% , equivalente alla percentuale massima consentita dalle cd. tabelle milanesi di valutazione del danno biologico per valore-punto; rigettava la richiesta di valutazione specifica del danno estetico, consistente nella permanenza di tre cicatrici, valutato in relazione al costo per l'operazione chirurgica, in quanto ricompreso nel danno biologico di natura permanente; rideterminava la percentuale di inabilità temporanea per 70 giorni di inabilità assoluta e per 50 giorni di inabilità al 50%, confermando la statuizione sul periodo di temporanea parziale alla luce di censure rimaste generiche; rigettava la richiesta di liquidazione del danno per perdita della capacità di lavoro generica e specifica, confermando in questo la pronuncia di primo grado, sull'assunto che fosse del tutto generica l'allegazione del danno in rapporto alla causa-effetto tra l'incidente e l'abbandono degli studi; rigettava la richiesta relativa al danno psichico in quanto non provata; rigettava, infine, la richiesta di riconsiderare le spese di lite liquidate dal giudice di primo grado, sull'assunto che il giudice avesse operato una valutazione sulla base del valore dell'entità della causa e senza superare il limite minimo del tariffario forense, e che il giudice non dovesse motivare con riferimento a ogni voce richiesta dal legale della parte; rigettava la richiesta di rimborso

di spese stragiudiziali in mancanza di qualsiasi allegazione; infine rigettava la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, ritenuta non sussistente nel caso di specie con la compagnia assicuratrice che aveva versato un acconto, e considerato che la determinazione del danno nel suo ammontare non era stata agevole. Infine condannava gli appellati alle spese di lite sulla base dell'importo ancora in contestazione, fino a € 26.000, liquidando le spese in una misura forfettaria di € 3000, oltre spese forfetarie e oneri di legge.

3. Nessuno è comparso per la parte intimata nonostante la regolarità della notifica.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2059 cod. civ. , l'articolo 138 139 del decreto legislativo 209-2005, articolo di 118 disposizioni di attuazione articolo 115,100 16,132 numero quattro cod.proc.civ., articoli 2,3, 24,32 e 111 della Costituzione in relazione all'articolo 360 numero 3 codice procedura civile; nullità della sentenza o del procedimento di prime seconde cure in relazione all'articolo 360 numero 4 cod.proc.civ.. I motivi sono articolati in vari capitoli attinenti alle singole voci di danno liquidate.

- 1.1. La prima censura riguarda la mancata valorizzazione dell'entità del danno biologico da parte del giudice di seconde cure, per erronea, perplessa e illogica motivazione sul punto. Tale censura è inammissibile in quanto tende a riproporre questioni di merito già ampiamente valutate dal giudice "del fatto" e non intende rivedere un' errata valutazione in diritto, atteso che il giudice ha corretto la determinazione del danno biologico effettuata dal CTU, aderendo alla tesi del Ct di parte attrice.

- 1.2. La seconda censura attiene al mancato riconoscimento delle spese necessarie per la rimozione degli esiti cicatriziali degli interventi chirurgici effettuati al femore sinistro, per ripristinarne la funzione, in ogni caso rimasta compromessa. Il giudice ha respinto tale domanda

ritenendo che, una volta liquidato il danno da invalidità permanente, tra l'altro con un indice di personalizzazione massima, non spettino le spese riparatorie previste per l'intervento che potrebbe emendare parte del danno (da cicatrice).

1.2.1. Il motivo è infondato.

1.2.2. L'asserto del giudice di seconde cure si dimostra in linea con quanto stabilito da Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 (Rv. 633405 - 01), nella parte in cui ha ritenuto che il grado di invalidità permanente espresso da un "barème" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. Ragionando a questa stregua si rende evidente che la ricorrente denuncia il mancato riconoscimento per le spese di ripristino di un danno estetico già valutato ai fini della personalizzazione del risarcimento per danno biologico, e pertanto il giudice ha del tutto coerentemente ritenuto di non riconoscerle proprio per evitare un effetto di duplicazione delle voci di danno e di ingiustificato arricchimento della vittima, che in tal modo si troverebbe a veder valutato il danno per quello che è nella misura attuale e definitiva e, in aggiunta, per le spese riparatorie che inevitabilmente andrebbero a diminuire parte del danno attuale e permanente (v. da ultimo, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del

15/05/2018, in continuità con Sez. U, Sentenza n. 26972-3 del 11/11/2008). Ciò non toglie che la vittima del sinistro avrebbe potuto optare per la seconda soluzione rinunciando a far valere una maggiore percentuale di danno biologico complessivo, a seconda della sua convenienza.

1.3. Con la terza censura la ricorrente deduce che non è stata considerata la perdita dell'anno scolastico e la capacità lavorativa specifica o generica, tutti i danni conseguenti al sinistro che ha inciso sulla capacità di tenuta psicologica della vittima nella fase delicata dell'adolescenza.

1.3.1. Il motivo è inammissibile.

1.3.2. La censura non si conforma alla *ratio decidendi* in cui viene dato conto della mancanza di allegazioni specifiche sulla consistenza e sussistenza di tale danno. In particolare, la perdita dell'anno scolastico non è stata ritenuta direttamente collegata all'incidente occorso, posto che è risultato che la minore era in grado di recarsi a scuola, ma aveva abbandonato spontaneamente la frequenza dei corsi. Inoltre, deve anche qui rilevarsi come il giudice, per la liquidazione del danno, abbia adottato il criterio equitativo del "valore differenziato" del punto di invalidità, liquidando in aumento ulteriori componenti che hanno permesso così di tenere conto degli effetti negativi dell'incidente e delle lesioni sulla sfera psichica di un soggetto ancora in fase di crescita, non in grado di elaborare autonomamente lo stato di prostrazione e di menomazione fisica improvvisamente subiti a causa dell'incidente.

2. Il secondo motivo attiene alla violazione o falsa applicazione del D.M. 127-2004, nonché del D.M. 55-2014-articolo 1223 c.c., articoli 91 92, 115, 116 132 numero 4 cod.proc.civ.; articoli 75,118 disposizione attuazione cod.proc.civ.; articolo 148 comma 11 D.lgs numero 209-2005 articoli 24 e 111 Costituzione in relazione all'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.- nullità della sentenza o del procedimento di prime cure in relazione all'articolo 360 numero 4 cod.proc.civ.. Anche tale motivo include diverse questioni.

2.1. Al primo punto della censura la ricorrente deduce che il giudice non ha proceduto alla liquidazione delle spese di primo grado valutando voce per voce le singole tariffe esposte.

2.1.1. Il motivo è inammissibile.

2.1.2. Secondo l'indirizzo segnato da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24635 del 19/11/2014 (Rv. 633262 - 01), in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può rideterminare globalmente i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci. È peraltro onere del ricorrente in cassazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini.

2.1.3. Prevalle pertanto la considerazione che il Giudice dell'appello, valutando le spese liquidate dal Giudice nella prima fase, ha ritenuto che queste ultime sono state liquidate in conformità delle tariffe all'epoca vigenti, tenendo conto dei minimi tariffari e dell'attività svolta, e che non fosse stato specificato in quale parte esse non fossero conformi ( v. anche Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18905 del 28/07/2017 (Rv. 645162 - 01)).

2.2. Con riguardo al secondo profilo della censura, attinente all'omesso riconoscimento della lite temeraria, il motivo si dimostra inammissibile. La ricorrente non tiene conto del fatto che il giudice ha motivato in merito alla mancanza di prova di un atteggiamento di malafede dimostrato dalla compagnia assicuratrice nel resistere alla domanda anche nella fase anteriore alla lite, ove ha versato anche un consistente acconto, non ritirato dai genitori della vittima.

2.3. Per quanto infine attiene alla liquidazione delle spese processuali relative alla seconda fase del giudizio di merito, risulta che il Giudice ha

provveduto a liquidarle sulla base del decreto ministeriale 55 - 2014 e del valore della residua parte di credito, riconoscendo poi in aggiunta le spese forfetarie così come indicate nel decreto.

2.3.1. La ricorrente deduce che la motivazione sia stata carente.

2.3.2. Il motivo è inammissibile.

2.3.3. La censura non si confronta con la *ratio decidendi* che ha liquidato sulla base di un tariffario (nuovo) che ha eliminato la distinzione della parcella in voci analitiche che tengono conto di ogni attività espletata. Inoltre il giudice ha tenuto conto del valore della lite in sede di impugnazione in conformità del principio stabilito da Cass.Sez. 3 -, Sentenza n. 27871 del 23/11/2017 (Rv. 646647 - 01) che ha sancito che <<ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del "*disputatum*" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "*disputatum*" posto all'esame del giudice di appello>>.

3. Conclusivamente, la Corte rigetta il ricorso, senza disporre sulle spese, in assenza di difese della controparte.

#### **P.Q.M.**

- I. La Corte rigetta il ricorso;
- II. Nulla per le spese.



III. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018

Il Presidente  
Roberta Vivaldi

Il Funzionario giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 26 SET 2018  
Il Funzionario giudiziario  
Innocenzo BATTISTA